

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.M.B.R.A. - Associazione Metodo Billings Regione Apulia
Costituita con atto registrato a Foggia il 27/7/2009 al n. 4621 serie 3

Verbale della riunione dell'Assemblea straordinaria degli Associati del 18 dicembre 2022

L'anno 2022, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 14,30, in Foggia, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Metodo Billings Regione Apulia - AMBRA ODV, codice fiscale 94079500719, nelle persone dei signori

IUSPA FRANCESCA

COSENZA MARIA CARLA

MIGLIONICO LUCIA a mezzo videoconferenza mediante whatsapp

PAVERI CRISTINA a mezzo videoconferenza mediante whatsapp

CHIRIACO TOMMASO

FRANCA ZAVATTA a mezzo videoconferenza mediante whatsapp

SANTACROCE RAFFAELLA a mezzo videoconferenza mediante whatsapp

per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

L'Assemblea elegge come presidente Francesca Iuspa e segretario Tommaso Chiriaco.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli associati, essendo presenti sette degli attuali dieci associati, di persona e tramite video conferenza, avuta certezza della identità degli associati presenti mediante videoconferenza, dichiara valida e aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno , Modifica dello statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

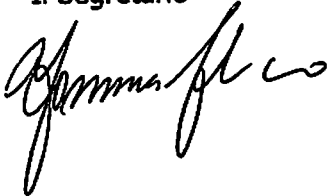
Francesca Iuspa, quale Presidente dell'Associazione comunica che è stato necessario indire nuovamente l'Assemblea degli associati, per esaminare ed approvare le ulteriori modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore) e

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

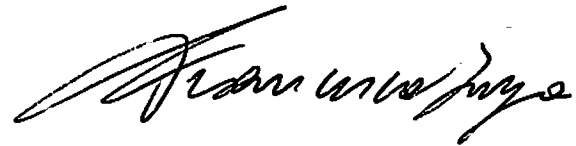
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.M.B.R.A. - Associazione Metodo Billings Regione Apulia
Costituita con atto registrato a Foggia il 27/7/2009 al n. 4621 serie 3

come richiesto mediante pec del 5/12/2022 dall'Ufficio del Servizio RUNTS della regione Puglia.
Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.
A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.
L'Assemblea con voto unanime e simultaneo delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.
Il Presidente dell'Associazione viene incaricato di sottoscrivere il nuovo statuto e di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà redatto e firmato in duplice originale ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI FOGGIA

Registrazione 21/12/22 n. 2276/30

Firma ()

Luogo e data

E R

Per il Dirigente

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Giovanna CONTINI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMBARDI

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.M.B.R.A. -

Associazione Metodo Billings Regione Apulia - ODV

Premessa

In data 25 luglio 2009, con atto costitutivo registrato a Foggia il 27 luglio 2009 al n. 4621, è stata costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Metodo Billings Regione Apulia" in abbreviazione A.M.B.R.A. con codice fiscale 94079500719.

Con delibera dell'Assemblea dei soci del 4 dicembre 2022, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia in data 5 dicembre 2022, è stato modificato lo statuto dell'Associazione al fine di adeguarsi al d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. per l'immigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Resesi necessarie ulteriori modifiche per l'adeguamento al predetto D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea degli associati, riunitasi il giorno 18 dicembre 2022, con la maggioranza prevista dallo Statuto, ha approvato il presente Statuto che sostituisce integralmente il precedente Statuto approvato il 4 dicembre 2022.

Denominazione, sede e durata

ARTICOLO 1

E' costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Metodo Billings Regione Apulia - ODV" in abbreviazione A.M.B.R.A. ODV con codice

fiscale 94079500719.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede legale in Foggia, al Viale Michelangelo 73. La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune, per motivate esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Obiettivi e attività svolte dall'Associazione

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, l'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti

attività di interesse generale indicate nelle lettere c) e d)
dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (Codice del Terzo settore), a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.:

1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
successive
modificazioni;

2) attività culturali di interesse sociale con finalità' educativa.

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita per valorizzare il lavoro di
insegnamento e diffusione del Metodo Billings, iniziato nella
Regione Puglia negli anni '80.

L'Associazione si occupa di Regolazione Naturale della Fertilità e,
in particolare, del Metodo Naturale dell'Ovulazione Billings.

L'Associazione opera in collegamento con il Centro Nazionale di
Coordinamento del Metodo Billings, attualmente Centro Studi e
Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità dell'Università
Cattolica "S. Cuore" di Roma.

Fine dell'Associazione è quello di promuovere una cultura di
responsabilità verso la procreazione e verso la famiglia mediante
la diffusione del Metodo dell'Ovulazione Billings.

A tale scopo:

a) Promuove una cultura di responsabilità reciproca nei coniugi e

	verso i figli;	
	b) Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni ecclesiali	
	e civili, attività educative per i giovani orientate ad una visione	
	serena e responsabile della sessualità, della relazione di coppia,	
	della vita familiare e della procreazione;	
	c) Diffonde i metodi naturali per la regolazione della fertilità	
	come strumento di conoscenza e di educazione delle persone;	
	d) Si adopera perché il Metodo Billings sia diffuso come	
	strumento utile alla vita di coppia per ricercare, dilazionare o	
	evitare il concepimento;	
	e) Provvede alla formazione e all'aggiornamento di insegnanti	
	del Metodo Billings che sappiano trasmettere lo stile di vita	
	proprio dei metodi naturali ed insegnare i modi di utilizzo del	
	Metodo Billings, in conformità alle direttive del Centro Nazionale	
	di Coordinamento, di cui è garante il Coordinatore Regionale	
	delle insegnanti del Metodo Billings;	
	f) Educa i coniugi alla consapevolezza che solo essi hanno il	
	diritto di determinare in coscienza la consistenza della propria	
	famiglia.	
	I proventi delle attività non possono, in nessun caso,	
	essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.	
	Agli associati spetta il solo rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore	
	dell'Associazione e regolarmente documentata.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi	

al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 5

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio
Direttivo con apposita delibera.

Per l'attività d'interesse generale prestata l'Associazione
può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali
attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art 6 D.Lgs.
n. 117/2017.

Gli Associati

ARTICOLO 7

Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che
ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano
impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione
gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le
proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero
non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al
pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti
dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere ordinari o onorari.

1) Sono associati ordinari:

a) Gli associati fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

b) Gli associati di diritto ossia il Coordinatore regionale e le insegnanti del Metodo Billings, in possesso del diploma rilasciato dal Coordinatore regionale, che ne facciano richiesta;

c) Gli associati cooptati ossia le persone fisiche accettate dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda;

2) Sono associati onorari:

a) coloro che per motivi particolari sono designati tali dal Consiglio direttivo e che abbiano accettato la designazione.

È esclusa la partecipazione sociale solo temporanea.

ARTICOLO 8

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.

ARTICOLO 9

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della sua prima convocazione.

Diritti e doveri degli associati

ARTICOLO 10

Gli associati sono tenuti ad osservare lo statuto ed eventuali regolamenti e a farli rispettare.

Tutti gli associati, anche se appena iscritti nel registro degli associati, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti, se di maggiore età, alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto in Assemblea ad un solo voto.

Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

La titolarità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Ogni associato può recedere dall'Associazione notificando la

propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità nel pagamento della quota associativa, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea degli associati deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Gli associati recedenti e quelli che per qualsiasi motivo non abbiano più a far parte dell'Associazione, non avranno alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti dell'Associazione.

Non potranno rivendicare compensi o restituzione di quote in quanto ogni apporto deve restare destinato ai fini associativi.

I Volontari

ARTICOLO 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- h) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- i) Il Coordinatore delle insegnanti del Metodo Billings.

ARTICOLO 14

Le cariche associative, da conferirsi esclusivamente agli associati, sono gratuite. È dovuto solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. La durata dell'incarico è di cinque anni.

Assemblea degli associati

ARTICOLO 15

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, anche se appena iscritti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da

un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è convocata mediante lettera o email o altro idoneo mezzo di comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima, salvi motivi di urgenza valutati dal Presidente.

Gli associati, purché in numero non inferiore ad un quarto del totale, possono chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ove il Presidente non provveda entro trenta giorni gli associati richiedenti potranno convocare direttamente l'Assemblea.

ARTICOLO 17

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente e segretario, pro-tempore, tra gli associati presenti.
All'occorrenza sono nominati due scrutatori.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di
esercizio.

ARTICOLO 18

L'Assemblea degli associati:

a) Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo
determinandone previamente il numero dei componenti;

b) Approva il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo;

d) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di

attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;

f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

g) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

l) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

m) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo;

n) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è validamente costituita:

a) In prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati;

	b) in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della metà più uno dei presenti.	
	L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:	
	- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 20	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli associati con voto favorevole della maggioranza degli associati.	
	<u>Consiglio Direttivo</u>	
	ARTICOLO 21	

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

ARTICOLO 22

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o almeno da un terzo dei membri ogni volta si ritenga necessario.

È convocato mediante lettera o email o altro mezzo di comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di

	comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a	
	condizione che:	
	- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e comunicare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della	
	maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei	
	presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di	
	coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione	
	a distanza.	
	Le delibere del Consiglio Direttivo che riguardano la	
	formazione e l'aggiornamento delle Insegnanti del Metodo	
	Billings, quando risultano in contrasto con le direttive del Centro	
	Nazionale di Coordinamento o sono approvate senza il voto	
	favorevole del Coordinatore regionale, sono nulle.	
	ARTICOLO 24	
	Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di	
	compiere gli atti che sono ritenuti opportuni per l'attuazione	

degli scopi associativi, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) Delibera l'ammissione ad associato di coloro che ne facciano richiesta accertando l'adesione allo spirito ed alle finalità dell'Associazione;
- c) Decide l'esclusione dell'associato per gravi motivi fatto salvo il diritto del contraddittorio;
- d) Elegge fra i propri membri Il Presidente, Il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- e) Determina l'ammontare della quota associativa annuale ed il termine del suo versamento;
- f) Predispose il programma annuale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività annuale svolta dall'Associazione;
- g) Ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza assunti dal Presidente in via di urgenza.

ARTICOLO 25

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, ovvero inesistente, e vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono In carica all'atto della loro

nomina.

Il Presidente

ARTICOLO 26

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza degli associati e dura in carica cinque anni. È sempre rieleggibile.

Il Presidente:

a) Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Firma gli atti e i documenti dell'Associazione;

b) Convoca l'Assemblea degli associati;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) Cura l'esecuzione dei mandati dell'Assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;

e) Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere in caso di urgenza decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Il Vice-Presidente

ARTICOLO 27

Il Vice-Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento o su delega specifica dello stesso.

Il vice- Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza degli associati e dura in carica cinque anni. È sempre rieleggibile

Il Segretario

ARTICOLO 28

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo. Cura la corrispondenza e la tenuta dell'Archivio.

Il Tesoriere

ARTICOLO 29

Il Tesoriere appone la sua firma, congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Cura la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio.

Organo di Controllo

ARTICOLO 30

Laddove i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea degli associati e dura in carica cinque anni. In caso di sostituzione di uno o più dei componenti dell'Organo di Controllo, la sua durata della carica cesserà unitamente agli altri membri dell'Organo di Controllo allo scadere dei cinque anni dalla nomina dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sodali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea degli associati può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

ARTICOLO 31

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Proventi dell'Associazione e patrimonio sociale

ARTICOLO 32

L'Associazione farà fronte ai propri oneri mediante:

- a) Le quote associative annuali;
- b) I contributi di enti pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti;
- d) Rimborsi;
- e) convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- f) rendite patrimoniali;

	g) attività di raccolta fondi;	
	h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
	i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 , comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.	
	Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ARTICOLO 34	
	Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo	

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 35

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Runtts entro il 30 di giugno di ogni anno.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Libri sociali

ARTICOLO 36

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

ARTICOLO 37

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle

adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

ARTICOLO 38

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art 14 D. lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il Coordinatore regionale

ARTICOLO 39

Il Coordinatore regionale delle insegnanti del Metodo Billings è nominato dal Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità, Università Cattolica del Sacro Cuore - ROMA, in qualità di Centro di Coordinamento Nazionale.

È garante della conformità delle delibere del Consiglio Direttivo agli scopi ed obiettivi del WOOMB (Word Organization Ovulation Method Billings).

ARTICOLO 40

Il Coordinatore regionale delle insegnanti del Metodo Billings, in quanto associato, può essere eletto alle varie cariche associative.

Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il suo parere favorevole è indispensabile per l'approvazione di tutte le delibere del Consiglio Direttivo che riguardino la formazione e l'aggiornamento delle Insegnanti del Metodo Billings.

E' il responsabile della scuola di Formazione delle Insegnanti del Metodo Billings, del rilascio dei diplomi, della formazione permanente nonché del rinnovo biennale dell'abilitazione all'insegnamento.

Ha l'incarico di tenere il collegamento tra l'Associazione e il Centro Nazionale di Coordinamento.

Scioglimento e messa in liquidazione

ARTICOLO 41

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea degli associati con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea degli associati, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale dei Terzo settore e salva diversa destinazione

imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma transitoria

ARTICOLO 42

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono la migrazione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta o migrata.

Norma finale

ARTICOLO 43

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Foggia, 18 dicembre 2022

Il Presidente

IUSPA FRANCESCA

AGENZIA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
FEDERAZIONE REGIONALE

il 21/12/22

2276/3e

Per il Registro Unico

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Giovanna CONTINI

l'ipotesi delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA